

n. 13/2021 L.P.

recante riunita la n. 14/2021 L.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

vista la domanda presentata da Chiara Vezzoli e la documentazione allegata oltreché le memorie integrative depositate su istanza di questo Giudice,

vista la relazione particolareggiata e le relative integrazioni redatte da parte del Dott. Stefano Midolo nominato quale organismo di composizione della crisi;

rilevato che Chiara Vezzoli domanda, in via principale, di accedere all'esdebitazione dell'incapiente di cui all'art. 14 *quaterdecies* della L. n. 3/2012 ovvero, in via subordinata, l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 *ter* ss. del medesimo testo normativo;

ritenuto che la domanda proposta da Chiara Vezzoli in via principale non può trovare accoglimento;

osservato infatti che larga parte dell'indebitamento gravante su Chiara Vezzoli deriva da garanzie da quest'ultima rilasciate in relazione alla società C.S.C. Group S.r.l., di cui era socia per una quota pari al 30% del capitale sociale, in un momento (ci riferisce in



particolare all'anno 2007) in cui detta società versava già in una situazione di squilibrio finanziario (cfr. la seconda integrazione alla relazione particolareggiata dell'O.C.C.); ritenuto che l'assunzione di importanti debiti "di firma" da parte di un soggetto (*id est* Chiara Vezzoli) titolare di un patrimonio pressoché nullo in relazione a obbligazioni principali gravanti su altro soggetto (*id est* C.S.C. Group S.r.l.) già attinto da una situazione di crisi finanziaria impedisce al giudice di riconoscere la ricorrenza del requisito della "meritevolezza" o comunque di escludere "*la mancanza di dolo o colpa grave*" così come invece previsto all'art. 14 *quaterdecies* della L. n. 3/2012;

osservato, per inciso, che anche qualora gli istituti di credito garantiti da Chiara Vezzoli avessero effettivamente omesso di tenere conto del suo merito creditizio (ma si tratta di una circostanza non allegata né verificata), ciò non varrebbe in sé solo a sterilizzare *in parte qua* ogni valutazione circa l'assenza di dolo o colpa grave in capo alla ricorrente, ma dovrebbe essere semplicemente soppesato quale "*elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento*" (cfr. la Relazione illustrativa al C.C.I.I. in merito all'art. 282 C.C.I.I., dal tenore letterale pressoché identico a quello dell'art. art. 14 *quaterdecies* della L. n. 3/2012);

ritenuto invece che la domanda proposta da Chiara Vezzoli in via subordinata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art. 14 *quinqüies* della L. n. 3/2012;

RIGETTA

la domanda proposta da Chiara Vezzoli *ex art.* 14 *quaterdecies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **CHIARA VEZZOLI** nata a Palazzolo sull'Oglio (BS) e residente in Brescia, Via Fornaci, n. 42/A per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore il dott. Stefano Midolo** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*" del sito del Tribunale di Brescia;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 dispone che il Liquidatore nominato relazioni per iscritto a questo Giudice in merito alle



ricerche di una nuova occupazione lavorative avviate dalla debitrice onde consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/2012);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 17/06/2021

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

